

Nuovo contratto di locazione di un bene pubblico con precedente locatario moroso: scatta la responsabilità erariale

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/08/2022

È irragionevole e gravemente colposa la condotta del Presidente della Giunta Provinciale, dell'Assessore al bilancio, del segretario e del dirigente dell'ufficio patrimonio che, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo e il provvedimento di convalida di sfratto per morosità, di costituire *ex novo* un rapporto contrattuale di locazione con il conduttore sfrattato, la cui affidabilità era stata già minata dallo svolgimento del precedente rapporto locatizio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Umbria, nella sent. n. 48/2022, depositata lo scorso 12 agosto, con la precisazione che *"La scelta di proseguire il rapporto con il precedente gestore avrebbe dovuto essere sicuramente accompagnata quanto meno da opportune garanzie personali prestate da terzi"*.

Secondo i giudici, *"A sostegno della macroscopica erroneità della scelta amministrativa può, ad abundantiam, considerarsi che, in base a principi generali delle regole dell'evidenza pubblica, il c.d. "grave inadempimento" è previsto dall'art. 80, comma 5, Codice appalti (d.lgs. 50/2016) tra i motivi di esclusione (i vecchi requisiti di ordine generale)"*; tale disposto normativo *"è spia di una tendenza legislativa volta ad evitare che soggetti inaffidabili possano rivestire il ruolo di parte negoziale nei contratti della P.A."*.

Nel caso specifico, a seguito dell'aggravarsi delle difficoltà finanziarie del locatario, successivamente fallito, il debito originario verso l'ente locale per canoni scaduti veniva ad incrementarsi.

Secondo i giudici, la maggiore responsabilità di tale debito deve essere ascritta al dirigente dell'ufficio patrimonio: nel caso specifico, nella misura del 70%, mentre gli altri soggetti sono stati condannati al pagamento del 10% del danno ciascuno.